

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 13
ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 12, 153-ter e 154: Modifica della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale)

TESTO RIFORMULATO DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

NELLA RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2009

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 12.

6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera *f*) del comma 3.

TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 12.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera *f*) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.

Dopo l'articolo 153-bis è aggiunto il seguente:

ART. 153-ter.

1. Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 154.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12.